

24875/14

Camera di consiglio del 1° aprile 2014

SENTENZA N. 936

REG. GENERALE n. 2127/2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott.ssa Claudia Squassoni	Presidente
2. Dott. Amedeo Franco	Consigliere rel.
3. Dott. Vito Di Nicola	Consigliere
4. Dott. Luca Ramacci	Consigliere
5. Dott. Aldo Aceto	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da tizia
avverso l'ordinanza emessa il 19 novembre 2013 dal tribunale del riesame
di Foggia;

udita nella **udienza in camera di consiglio del 1° aprile 2014** la relazione
fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo

Con decreto del 14 ottobre 2013 il Gip del tribunale di Foggia dispose il
sequestro preventivo per equivalente di beni di tizia, in relazione a re-
ati tributari, non meglio specificati nella ordinanza impugnata.

Il tribunale del riesame di Foggia, con ordinanza del 19 novembre 2013,
annullò il sequestro limitatamente agli emolumenti ricevuti a titolo di pensione
nella misura dei 4/5, e confermò nel resto il provvedimento di sequestro.

Osservò, tra l'altro: - che la mancata presenza nel fascicolo del verbale di
sequestro non comportava alcuna nullità e del resto il difensore aveva diligen-
temente evidenziato i beni aggrediti dal sequestro; - che l'accordo con
l'amministrazione finanziaria per la ristrutturazione del debito fiscale ai sensi
dell'art. 182 bis l.f. non impedisce il proseguimento dell'azione penale e
l'applicazione delle misure cautelari penali.

L'indagato, a mezzo dell'avv.], propone ricorso per
cassazione deducendo:

1) violazione dell'art. 324 cod. proc. pen. per avere il tribunale deciso il ri-
esame pur in mancanza nel fascicolo del verbale di esecuzione del sequestro
preventivo, che costituisce atto indispensabile per l'esercizio del diritto di dife-

sa.

2) violazione dell'art. 182 bis l.f. e difetto assoluto e manifesta illogicità della motivazione. Ricorda che aveva eccepito di avere concluso con l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis cit., nel quale erano stati inclusi tutti i debiti di natura fiscale, ed aveva quindi chiesto la revoca del sequestro preventivo per equivalente, anche per l'intervenuta sospensione della esecutività di tutti i crediti, anche fiscali, e quindi anche per quello per IVA di cui è causa. Il tribunale del riesame, invece di motivare in ordine al dedotto divieto di esecutività in pendenza della procedura di accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis, ha motivato sulla inapplicabilità nella specie di una fantomatica proposta di concordato preventivo, di cui all'art. 182 ter, mai invocata nel procedimento. Vi è quindi assoluta mancanza di motivazione sul punto impugnato.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato in quanto la mancanza nel fascicolo del verbale di sequestro è irrilevante perché non ha potuto comportare alcuna limitazione o ostacolo all'esercizio del diritto di difesa. Copia di tale verbale, invero, è stata consegnata sicuramente all'interessato al momento della esecuzione del sequestro (e del resto col ricorso nemmeno si deduce che ciò non sia avvenuto), sicché egli aveva sicuramente conoscenza dei beni sequestrati. Il che del resto è stato anche messo in evidenza dalla ordinanza impugnata, laddove ricorda che il difensore aveva diligentemente supplito alla carenza del verbale, con ciò dimostrando, tra l'altro, di essere bene a conoscenza dei beni aggrediti con il sequestro per equivalente. Del resto, *«Il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non ha l'obbligo di individuare i singoli beni e di fissarne il relativo valore. (La Corte ha precisato in motivazione che detta individuazione, ove non effettuata dal giudice, spetta al P. M. quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento)»* (Sez. III, 25.2.2010, n. 12580, Baruffa, m. 246444).

E' infondato anche il secondo motivo, in quanto esattamente il tribunale del riesame ha ritenuto irrilevante l'istanza avanzata dal TIZIA all'Agenzia delle entrate e ad Equitalia per la ristrutturazione del debito fiscale ai sensi dell'art. 182 bis l. fall., ed infondata la tesi della difesa secondo cui, in caso di ristrutturazione del debito, si applicherebbe il comma terzo di tale articolo, che stabilisce che non si possono iniziare o proseguire azioni cautelari sul patrimonio del debitore. Il ricorrente invero deduce che l'art. 182 bis, commi 2 e 3, l.f., stabilisce che l'accordo di ristrutturazione acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese; che da tale data i creditori, per titoli anteriori, non possono iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive sul patrimonio del debitore; che nella specie è documentata l'avvenuta pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione; che conseguentemente vi è il divieto di dare esecuzione alla cartella esattoriale relativa all'IVA di cui al presente procedimento. Il ricorrente ora lamenta che il tribunale del riesame, anziché rispondere motivatamente in ordine all'invocato divieto di esecutività in pendenza della procedura di accordo di ristrutturazione, si è dilungato a motivare sulla inapplicabilità di una fantomatica proposta di concordato preventivo, regolata dall'art.





182 ter l.f., mai invocata dal ricorrente.

L'eccezione è infondata perché il tribunale del riesame, in realtà, ha osservato che le azioni che vengono bloccate dalla procedura invocata sono solo quelle civilistiche, e non anche quelle di natura penale, ed ha altresì richiamato una recente decisione di questa Corte, relativa al concordato preventivo di cui all'art. 182 ter l.f., per affermare esattamente che anche in relazione ad un accordo di ristrutturazione devono comunque applicarsi i principi ivi enunciati in riferimento al concordato preventivo relativamente ai debiti tributari per il pagamento dell'IVA (quale è quello per il quale nella specie è stato disposto il sequestro per equivalente). Con tale decisione, infatti, è stato affermato il principio che *«In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare»* (Sez. III, 14.5.2013, n. 44283, Gavioli, m. 257484). Quel che qui più rileva, peraltro, è quanto enunciato nella motivazione di questa decisione (e valevole anche per la ristrutturazione del debito), nella quale si legge che *«la legislazione vigente impone che nel concordato preventivo il debito IVA debba essere sempre pagato per intero, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, poiché la norma che lo stabilisce va considerata inderogabile e di ordine pubblico economico internazionale (cfr. Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di Giustizia 29 marzo 2012, nella causa C-500/10, Belvedere Costruzioni srl, secondo la quale "ogni Stato membro ha l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l'IVA sia interamente riscossa nel suo territorio")*. Infatti, costituisce diritto vivente il principio (espresso da ultimo da Cass. civ. 16 maggio 2012 n. 7667; ma nello stesso senso anche da Cass. civ. 4 novembre 2011 n. 22931) secondo cui *"In tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, secondo l'istituto di cui alla L. Fall., art. 182 ter, anche per le procedure cui non sia applicabile "ratione temporis" il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32 (convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2), che ha modificato la L. Fall., art. 182 ter, comma 1, prevedendo espressamente che la proposta, quanto all'IVA, può configurare solo la dilazione del pagamento, sussiste l'intangibilità del predetto debito d'imposta, in quanto le entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili relativi a detto tributo, costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea, e quindi, il relativo credito, attenendo comunque a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, non può essere oggetto di accordo per un pagamento parziale neppure ai sensi dell'art. 182 ter nella versione introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5" ... In conclusione, né dall'art. 160, né dalla L. Fall., art. 182 ter, può essere desunta una volontà legislativa che ponga in dubbio il principio di indisponibilità della pretesa tributaria in riferimento al debito IVA, consentendone il pagamento dilazionato al di fuori degli accordi di transazione fiscale. Del resto l'accesso alla procedura di concordato preventivo è atto di autonomia privata, d'iniziativa del debitore, che mira a sfociare nel c.d. patto concordatario con i creditori. Una scelta di*

questo genere, tutta interna alla volontà del debitore, non può portare, come sua conseguenza, ad elidere gli obblighi giuridici, specie quelli aventi rilievo pubblicistico, come la previsione del versamento dell'IVA alla scadenza di legge, la cui omissione è sanzionata penalmente ... il debitore ... ha di fronte a sé una pluralità di soluzioni, a partire dalla transazione fiscale sino al piano che, indicando la prioritaria soddisfazione del debito Iva (peraltro avente rango privilegiato), rispetto a tutti gli altri ... [consenta] la successiva esecuzione dei pagamenti senza falcidie ... il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto ... è reato omissivo istantaneo, che si perfeziona alla scadenza del termine entro cui doveva essere effettuato il pagamento, essendo del tutto irrilevante il fatto che la società tenuta all'adempimento del debito tributario, e per essa il suo legale rappresentante, sia stata ammessa alla procedura del concordato preventivo in data precedente, non avendo la stessa ottenuto alcuna dilazione di pagamento, a seguito di una espressa richiesta di accesso alla procedura di transazione fiscale avanzata con l'istanza di concordato preventivo».

Per analoghe ragioni non può attribuirsi alcun rilievo, ai fini del disposto sequestro per equivalente in relazione al mancato pagamento dell'IVA, alla istanza di ristrutturazione dei debiti ed alla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 1° aprile 2014.

L'estensore



Il Presidente

